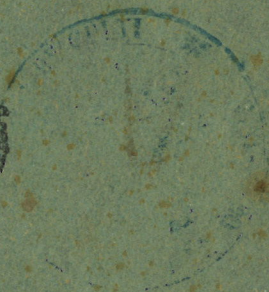


CODICE
DE
PROCEDURA PENALE
DEL
REGNO D'ITALIA



ROMA
REGIA TIPOGRAFIA
D. RIPAMONTI

—
1886

BIBLIOTEC
CENTRALE
GIURIDICA

DEP.

300

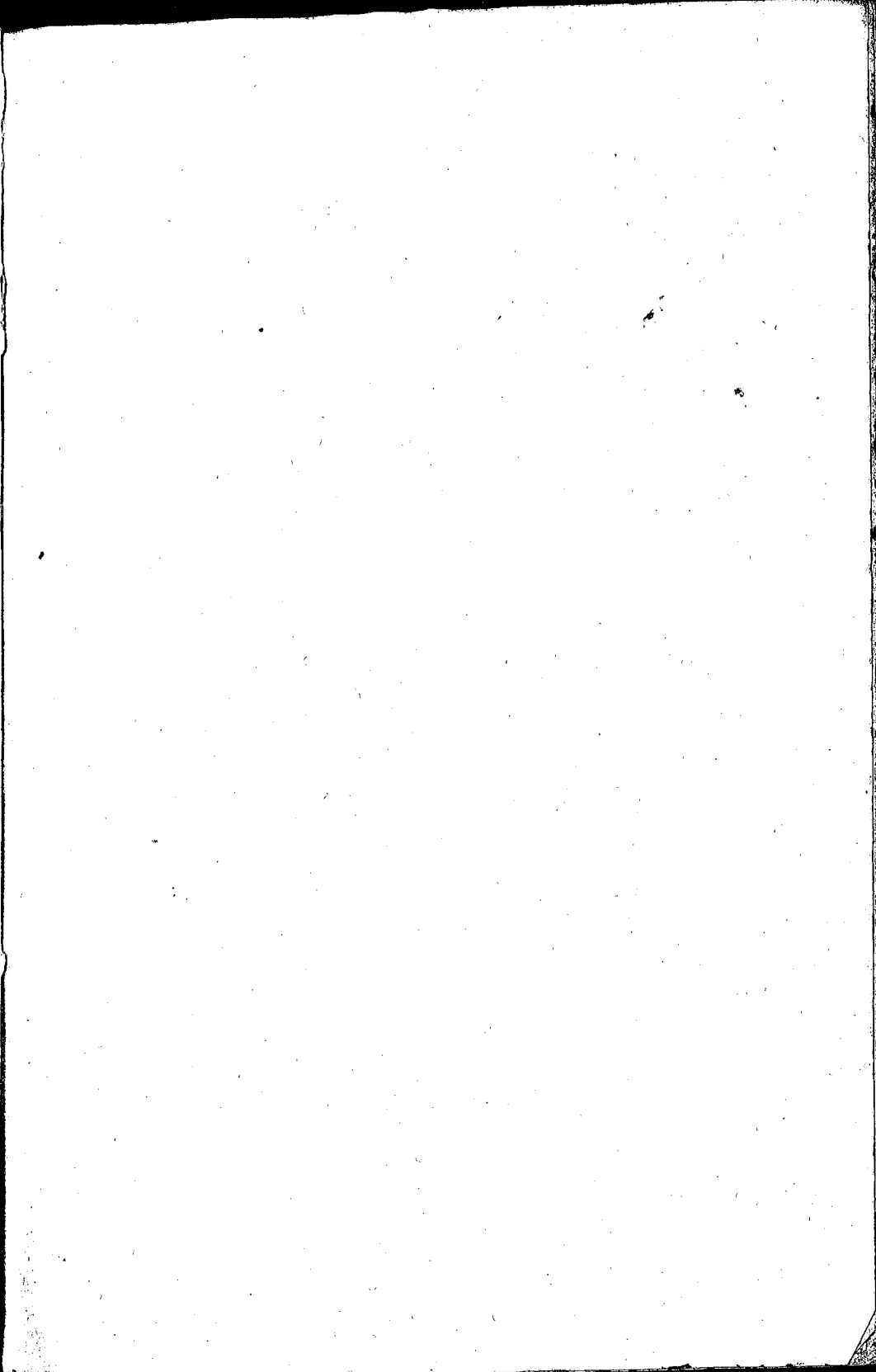
7067

9000000

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

DEP.
300
7067

M 900000999



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con cui il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Codice di Procedura penale del 20 novembre 1859 con le modificazioni indicate nell'art. 1, n. 8 della medesima, e con quelle che avesse riconosciute necessarie a norma del successivo articolo 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Codice di procedura penale è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Art. 2.

Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi, e controssegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto per venti giorni almeno prima del 31 dicembre 1865, e per sei ore in ciascun giorno affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

*Registrato alla Corte dei conti
addì 27 novembre 1865
Reg.^o 34 Atti del Governo a c. 71
CRODARA-VISCONTI.*

(Luogo del sigillo)
V. li Guardasigilli
CORTESE.

CORTESE.

CODICE

DI

PROCEDURA PENALE

TITOLO PRELIMINARE

CAPO I.

DELLE AZIONI NASCENTI DAI REATI.

1. Ogni reato dà luogo ad una azione penale.

Può anche dar luogo ad una azione civile pel risarcimento del danno recato.

2. L'azione penale è essenzialmente pubblica.

Essa si esercita dagli ufficiali del pubblico ministero presso le corti d'appello e d'assise, i tribunali, e i pretori.

È esercitata d'ufficio in tutti i casi nei quali l'istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla.

3. L'azione civile appartiene al danneggiato ed a chi lo rappresenta. Essa può esercitarsi contro gli

dal governo estero ottenere che sopra testimonianze giurate, il giudice che procede all'istruzione potrà sentire i testimoni, le cui disposizioni siano a tale scopo necessarie, con giuramento; di queste deposizioni si farà un volume separato che servirà per la domanda d'extradizione. Nel dibattimento però questi testimoni presteranno nuovo giuramento nei modi prescritti dalla legge.

854. Quando occorra nelle materie penali di procedere ad atti d'istruzione giudiziaria sopra richiesta di autorità giudiziarie estere, gli atti si faranno dalla corte d'appello (sezione d'accusa) o dal giudice che verrà dalla medesima delegato.

In questo caso i testimoni potranno, secondo le richieste, essere sentiti con giuramento.

855. Nulla è innovato agli usi vigenti tra le autorità del Regno e quelle dei governi esteri, per ciò che riguarda il servizio della giustizia in materia penale, e si osserveranno le speciali convenzioni esistenti.

856. Nei casi in cui, ai termini del codice penale, i tribunali dello Stato sono competenti a conoscere dei reati commessi da un cittadino in paese estero, ove il colpevole rientri nello Stato, potranno farsi gli atti d'istruzione occorrenti per instabilire e conservare le prove della reità dell'incolpato; non potrà per altro rilasciarsi mandato di comparizione o di cattura, sino a che egli non rientri nello Stato.

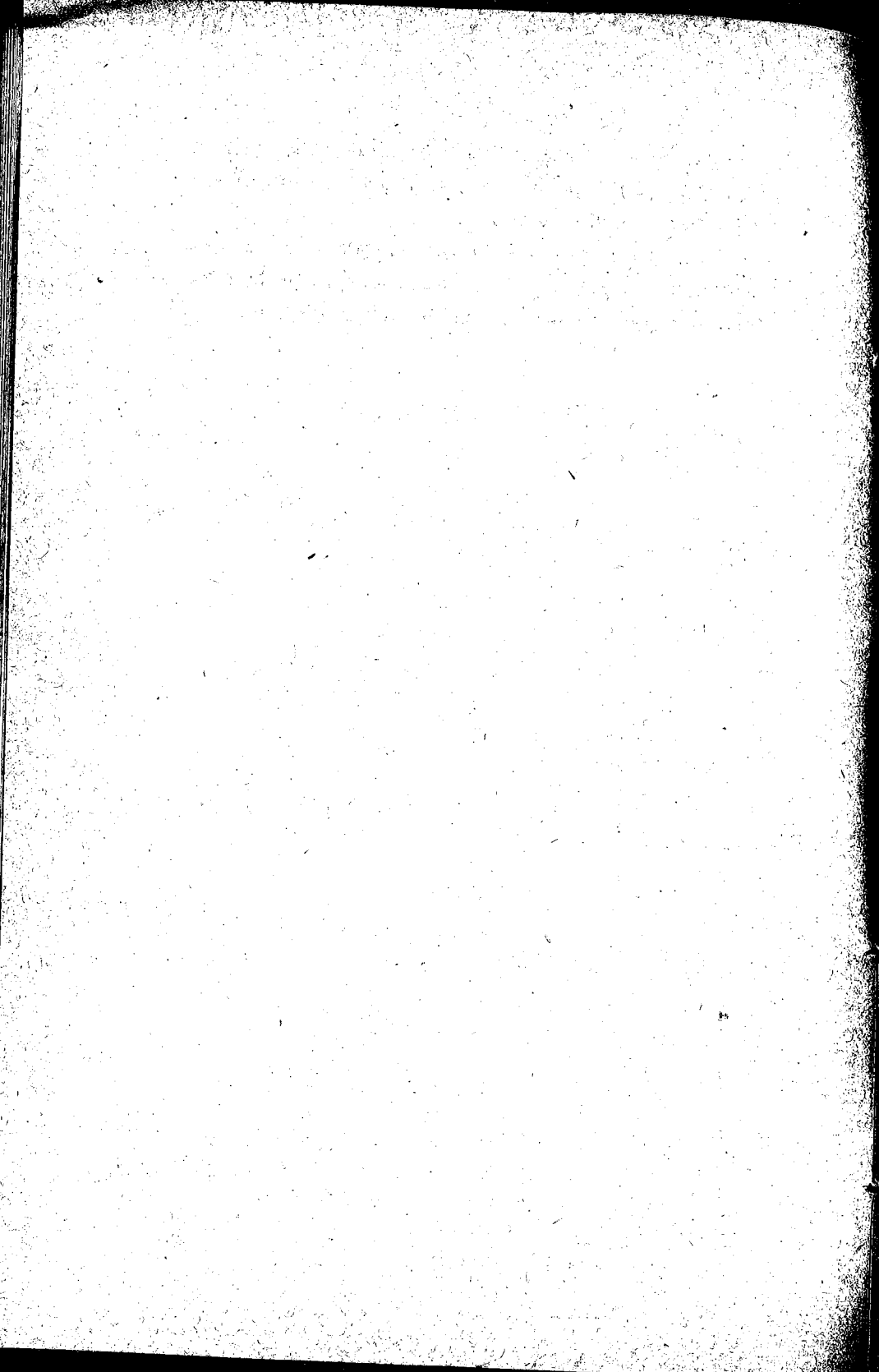
857. Sono abrogate col presente codice tutte

le leggi, i decreti, rescritti e regolamenti contrari di procedimento penale, salvo i casi in cui il codice stesso vi si riferisce.

Si continuerà tuttavia ad osservare le leggi ed i regolamenti particolari vigenti, per tutte le materie che non siano da questo codice regolate.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.



INDICE

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO PRELIMINARE.

CAPO	I. Delle azioni nascenti dai reati. . .	Pag. 5
»	II. Della competenza.	» 7

Disposizione particolare.

Della competenza e del procedimento per i reati imputabili ai giudici ed ai funzionari del ministero pubblico	» 15
---	------

LIBRO I.

DELL'ISTRUZIONE PREPARATORIA.

TITOLO	I. Degli ufficiali del pubblico ministero e delle loro funzioni .	» 17
CAPO	I. Del procuratore generale presso la corte di appello.	» ivi
»	II. Del procuratore del Re presso i tribunali.	» 18
TITOLO	II. Della polizia giudiziaria e degli ufficiali che la esercitano. . .	» 24
CAPO	I. Delle guardie campestri e degli agenti di pubblica sicurezza. .	» 25
»	II. Dei delegati ed applicati di pubblica sicurezza, degli ufficiali e bassi-ufficiali dei carabinieri reali, dei sindaci e di quelli che ne fanno le veci	» 27

CAPO	III. Dei pretori	Pag. 30
»	IV. Del giudice istruttore	» 33
»	V. Degli atti d'istruzione	» 34
	Disposizioni generali.	» ivi
SEZIONE	I. Delle denunce, dei rapporti e delle dichiarazioni.	» 39
»	II. Delle querele e controquerele.	» 41
»	III. Del modo di accertare il corpo del reato	» 45
»	IV. Delle visite domiciliari e delle perquisizioni	» 51
»	V. Delle perizie	» 54
»	VI. Dell'esame dei testimoni	» 57
	§ 1. Regole generali.	» ivi
	§ 2. Del modo di citare i testimoni	» 58
	§ 3. Del modo di esaminare i testimoni	» 61
	§ 4. Dei testimoni renitenti, falsi o reticenti	» 62
»	VII. Dei mandati di comparizione e di cattura	» 64
»	VIII. Della conferma e della revocazione dei mandati di cattura	» 70
»	IX. Della libertà provvisoria	» 78
»	X. Degli interrogatorii dell'imputato, delle ricognizioni e dei confronti	» 89
	§ 1. Degli interrogatorii	» ivi
	§ 2. Delle ricognizioni e dei confronti.	» 92
»	XL. Dell'ordinanza della camera di consiglio o del giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta	» 94

LIBRO II.

DEL GIUDIZIO.

Disposizioni generali.

CAPO	I.	Delle udienze.	Pag. 103
»	II.	Dell'ordine della discussione . .	» 107
»	III.	Dei testimoni e periti	» 109
	§ 1.	Della capacità dei testimoni e periti	» ivi
	§ 2.	Dei testimoni o periti non comparso o renitenti, e del salvacodotto:	» 112
	§ 3.	Del giuramento dei testimoni e periti	» 115
	§ 4.	Dell'esame dei testimoni o periti. .	» 116
	§ 5.	Dei testimoni falsi o reticenti . .	» 120
»	IV.	Dei verbali dei dibattimenti. . .	» 121
»	V.	Della sentenza	» 123
TITOLO	I.	Dei pretori.	» 127
CAPO	I.	Delle diverse specie di contravvenzioni e degli atti anteriori all'apertura del dibattimento .	» ivi
»	II.	Del dibattimento e della sentenza. .	» 131
»	III.	Dell'appello dalle sentenze dei pretori	» 135
TITOLO	II.	Dei tribunali correzionali. . . .	» 141
CAPO	I.	Dei modi di portare le cause avanti i tribunali, e della citazione dell'imputato	» ivi
»	II.	Dei dibattimenti e della sentenza. .	» 145
»	III.	Dell'appello dalle sentenze dei tribunali.	» 149
TITOLO	III.	Delle cause da sottoporsi alle corti d'assise.	» 156

CAPO	I.	Dell'accusa.	<i>Pag.</i> 156
»	II.	Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento avanti le corti d'assise.	» 168
»	III.	Funzioni del presidente	» 177
»	IV.	Funzioni del procuratore generale	» 178
»	V.	Dei dibattimenti avanti le corti d'assise	» 179
»	VI.	Della sentenza	» 189
»	VII.	Della procedura e del giudizio in contumacia	» 193
	§ 1.	Della citazione.	» ivi
	§ 2.	Del giudizio in contumacia. . .	» 196
	§ 3.	Del modo e tempo di purgare la contumacia	» 199
	§ 4.	Disposizioni comuni ai precedenti §§ 2° e 3°	» 201
TITOLO	IV.	Delle persone civilmente responsabili	» 202
»	V.	Dei danni e delle spese	» 205
»	VI.	Dell'esecuzione delle sentenze. .	» 211
»	VII.	Degli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro.	» 217
»	VIII.	Della polizia delle udienze . . .	» 221
»	IX.	Dei difensori.	» 226
»	X.	Della cassazione e della revisione	» 229
CAPO	I.	Dei casi nei quali si può ricorrere in cassazione	» 230
	§ 1.	Materie criminali.	» ivi
	§ 2.	Materie correzionali e di polizia. .	» 232
	§ 3.	Delle domande di cassazione. .	» 233
»	II.	Della revisione.	» 250

LIBRO III.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI
E DI ALCUNE DISAOSIZIONI REGOLAMENTARI.

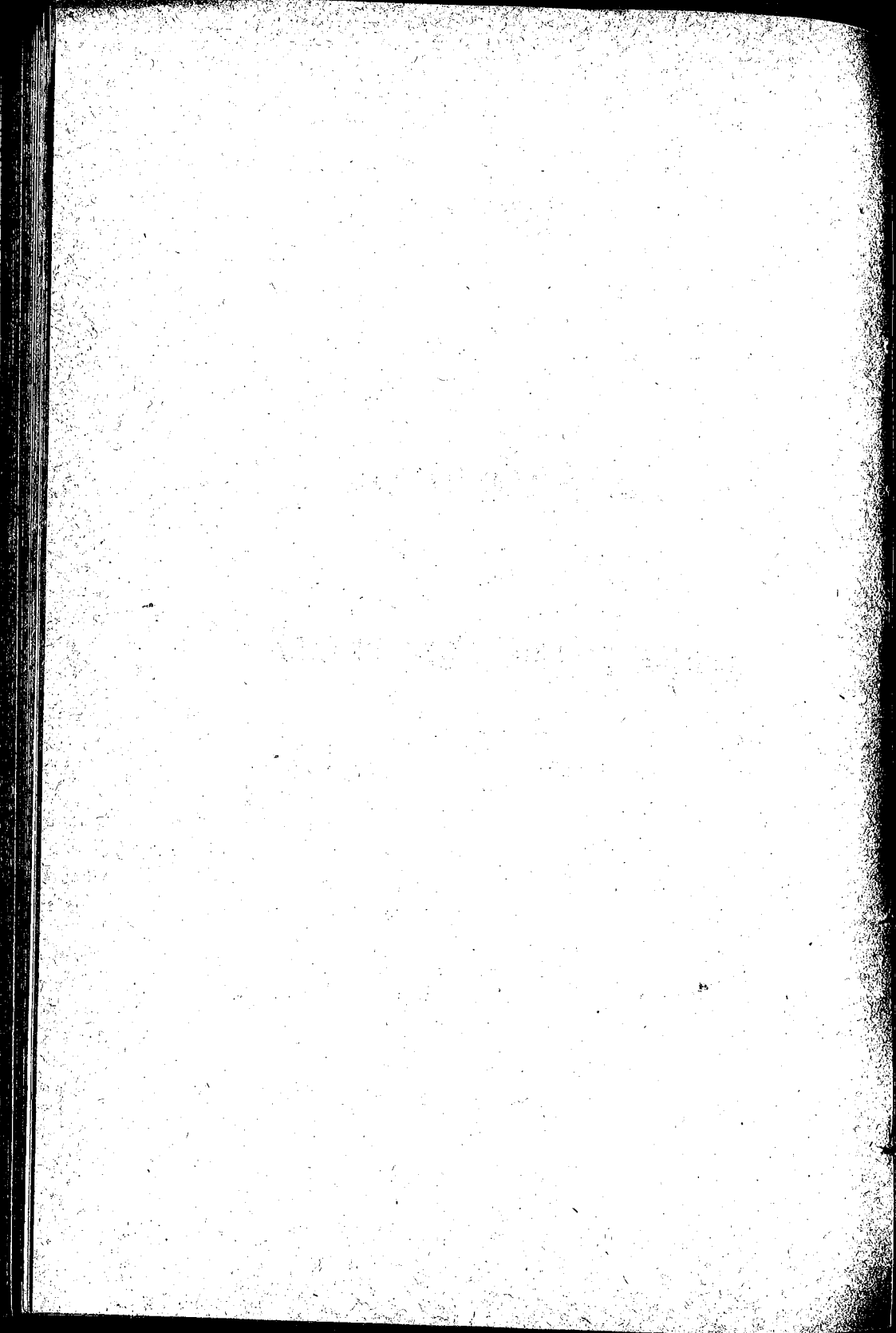
TITOLO	I. Delle falsità	Pag. 255
CAPO	I. Della falsità nelle scritture . . .	» ivi
»	II. Della falsificazione di monete, di effetti pubblici, di sigilli dello Stato, di atti Sovrani, di punzoni o bolli del Regio Governo.	» 259
TITOLO	II. Dell'iscrizione in falso ne' procedimenti penali	» 262
»	III. Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni . . .	» 265
»	IV. Dei conflitti di giurisdizione. . .	» 267
»	V. Del modo di procedere nei casi di ricusazione, o di rimessione delle cause da una ad altra corte, tribunale o giudice. . .	» 272
CAPO	I. Della ricusazione.	» ivi
»	II. Della rimessione delle cause da una ad altra corte, da uno ad altro tribunale, pretore od istruttore	» 278
TITOLO	VI. Dell'esecuzione delle sentenze di condanna alle pene del confino e dell'esilio locale, ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, e del modo di procedere nei casi di trasgressione. . .	» 281
»	VII. Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.	» 284

	TITOLO VIII.	Del modo di procedere nel caso di distruzione o sottrazione delle carte di un processo o di un'ordinanza o sentenza.	<i>Pag.</i> 286
»	IX.	Del modo di procedere nei casi d'arresto, di detenzione e di sequestro illegale delle persone.	» 288
»	X.	Del modo di procedere nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione Sovrana	» 289
»	XI.	Delle carceri e delle visite dei carcerati	» 291
»	XII.	Delle grazie, delle amnistie e degli indulti	» 296
»	XIII.	Della riabilitazione dei condannati	» 300
	Disposizioni generali		» 304

LEGGI DI MODIFICAZIONE

AL

CODICE DI PROCEDURA PENALE





REGIO DECRETO 28 gennaio 1866, n. 2782, serie 1^a,
*per la estensione e correzione degli articoli 353
 e 678 del Codice di procedura penale.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduti gli articoli 353 e 678 del Codice di procedura penale approvato col Nostro Decreto 26 novembre 1865 i quali sono del tenore seguente:

« Art. 353. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai Pretori ai Tribunali correzionali:

« 1° L'imputato, allorchè si tratti di delitti,
 « ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali
 « siasi inflitta la pena degli arresti;

« 2° Il Pubblico Ministero presso il pretore
 « quando avrà richiesta l'applicazione di una delle
 « pene suddette, e l'imputato sarà stato assolto,
 « oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a pro-
 « cedimento.

« La stessa facoltà è accordata al Pubblico
 « Ministero presso il tribunale che deve cono-
 « scere dell'appello, non ostante il silenzio o la

« acquiescenza del Pubblico Ministero presso il
« pretore.

« 3° La parte civile e l'imputato per ciò che
« riguarda la somma dei danni, semprechè quella
« domandata ecceda le lire trenta.

« La disposizione dell'art. 400 si applica al-
« l'appello dalle sentenze preparatorie od interlo-
« cutorie dei pretori.

« Art. 678. L'accusato che avrà domandato
« la cassazione non potrà essere condannato ad
« una pena che o per la durata o pel genere sia
« superiore a quella statagli inflitta colla sentenza
« impugnata, tranne il caso che non vi sia stata
« domanda di cassazione per parte del Pubblico
« Ministero. »

Ritenuto che il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, il quale deferiva alla competenza dei Pretori le sole contravvenzioni, stabiliva al n.º 1 dell'articolo 341, che l'imputato potesse appellare allorchè fosse stato condannato alla pena degli arresti od a pena pecuniaria di L. 20, e soggiungeva quindi al n.º 2 che il Pubblico Ministero può appellare quando avesse richiesta l'applicazione di una delle pene suddette e l'imputato fosse stato assolto, oppure si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento;

Che nel nuovo Codice di procedura penale essendosi attribuita la cognizione di alcuni delitti ai Pretori fu per mero errore letteralmente riferito nell'art. 353 del medesimo il disposto del n.º 2

dell'articolo 341 del suddetto Codice senza parlare dell'appello del Pubblico Ministero in caso di delitti;

Che però essendo concessa la facoltà di appellare all'imputato allorchè trattasi di delitti, l'economia dei giudizi richiede che la medesima spetti pure al pubblico ministero, e non consente venga negata a questo ultimo, quando si tratta di delitti una facoltà che gli spetta per le semplici contravvenzioni;

Ritenuto, quanto all'articolo 678, che il medesimo riproduce la disposizione già contenuta nell'articolo 663 del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, solo essendosi sostituita la frase — *tranne il caso che* — all'altra frase equipollente — *sempre quando non* — che leggevasi in detto art. 663;

Che la particella — *non* — la quale fu conservata nell'articolo 678 del nuovo Codice dopo la frase — *tranne il caso che* — è evidentemente un errore tipografico il quale darebbe alla locuzione sostituita un senso affatto contrario al significato che aveva la locuzione primitiva, cui venne sostituita;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 353 e 678 del Codice di procedura penale approvato con Reale decreto 26 novembre 1865, n.º 2598, devono estendersi e sono corretti come segue:

Art. 353. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai Pretori ai tribunali correzionali:

1º L'imputato allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti;

2 *Il Pubblico Ministero presso il Pretore quando si tratti di delitti, od allorchè trattandosi di contravvenzioni abbia chiesta l'applicazione della pena degli arresti e l'imputato sia stato assolto, oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.*

La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, nonostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il Pretore.

3º La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni semprechè quella domandata ecceda lire trenta.

La disposizione dell'art. 400 si applica all'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie dei Pretori.

Art. 678. L'accusato che avrà domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata o pel genere sia supe-

riore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che vi sia stata domanda di cassazione per parte del Pubblico Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

addì 8 febbraio 1866

Reg.º 35, Atti del Governo a |c. 85.

AYRES.

(Luogo del sigillo)

V. li Guardasigilli
DE FALCO.

DE FALCO.

LEGGE 28 giugno 1866, n. 3008, serie 1^a, colla quale agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale ne sono sostituiti due altri di diverso tenore.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 834. Ogni condannato ad una pena criminale, importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 39 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto Decreto Reale d'indulto, di commutazione o di condono per grazia potrà essere riabilitato. Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi.

Art. 835. La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione od alla relegazione se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena; e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici uffizi, se non dopo cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile.

Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà essere fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del decreto di grazia, o la declaratoria d'ammissione al godimento dell'indulto.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
BORGATTI.

BORGATTI.

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1937, serie 2^a, contenente alcune modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti d'assise.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del Regio Decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del Giurì si procede secondo le norme stabilite dai titoli I e II della presente legge.

TITOLO I.

DELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI GIURATI.

Art. 2.

Saranno iscritti nella lista dei giurati, salvo le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici.

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti.

III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1° I senatori e i deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti legislature;

2° I membri o soci delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti e i dottori dei collegi universitari;

3° Gli avvocati ed i procuratori presso le corti ed i tribunali, ed i notai;

4° I laureati o licenziati in una università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal governo;

5° I professori insegnanti, o emeriti od onorari, delle facoltà componenti le università degli studi, e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;

6° I professori insegnanti, o emeriti od onorari, degli istituti pubblici, d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7° I professori insegnanti, emeriti ed onorari, delle accademie di belle arti, delle scuole di

applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8° Gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9° I presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;

10° Coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11° I funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12° Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;

13° Gli ingegneri architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati;

14 Tutti i sindaci, non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3,000 abitanti;

15° Coloro che sono stati conciliatori;

16° I membri delle camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercitanti;

17° I direttori o presidenti di comizi agrari;

18° I direttori o presidenti delle banche ri-

conosciute dal governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19° I membri delle commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

20° Gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e d'industria, le casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21° Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto, computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.

Art. 3.

Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1° I Ministri del Re;

2° I Segretari generali e Direttori generali dei ministeri;

3° I Membri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;

4° I Prefetti delle provincie ed i Sotto-prefetti dei circondari;

5° I Ministri di qualunque culto;

6° I militari ed assimilati in effettivo servizio;

7° Gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

8° I funzionari dell'ordine giudiziario;

9° Gli uscieri.

Art. 4.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1° I Senatori e i Deputati durante le sessioni parlamentari;

2° Gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;

3° I medici, chirurghi, e veterinari, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non havvi che un solo esercente in queste professioni.

Sono dispensati sopra loro domanda gl'impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare.

Art. 5.

Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1° Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

2° Coloro che furono condannati per crimine,

sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

3° Coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione o porto d'armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

Art. 6.

Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:

1° Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, e coloro contro i quali, per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

2° Coloro che, essendo stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto e non possono ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3° I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico, rimossi o desti-

tuiti dall'impiego, quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuta disonorante;

4° Gli avvocati e procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;

5° Le persone sospette secondo il codice penale.

Art. 7.

Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario, diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza, a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

Art. 8.

Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1° Coloro che non sanno leggere nè scrivere;

2° Gli interdetti e gli inabilitati;

3° I falliti non riabilitati;

4° Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo;

5° I domestici con salario o senza.

Art. 9.

Nel mese di aprile di ciascun anno il sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate dall'articolo 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio, in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nell'ufficio comunale.

Art. 10.

Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del Regno sarà formato, a cura di una commissione composta del sindaco, dei componenti la giunta comunale e del giudice conciliatore o dei conciliatori, dove siano in numero maggiore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla commissione sono esercitate dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, unitamente al giudice conciliatore e conciliatori, e da uno degli assessori della giunta dell'amministrazione disciolta, nominato dal pretore del mandamento più anziano di nomina.

Art. 11.

In ogni anno successivo la commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre procede alla revisione dell'elenco, ne cancella i nomi di coloro che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per essere giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.

Art. 12.

Gli elenchi, così formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il pretore e i sindaci costituiscono la giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il pretore presiede la giunta, e può farsi rappresentare dal vice-pretore solamente in caso di grave e legittimo impedimento, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il consiglio comu-

Modif. ordinam. giurati e giudizi avanti le Corti d' assise. 333
nale sia sciolto, il commissario governativo fa le
vece del sindaco.

Nei mandamenti composti di un sol comune e
nei comuni divisi in più mandamenti, la giunta
mandamentale sarà composta dal pretore, dal sin-
daco e da tre assessori o consiglieri comunali. E
dove, in questi casi, il consiglio comunale sia stato
sciolto, si chiamano a far parte della giunta, oltre
il commissario governativo, tre assessori o consi-
glieri comunali della disciolta amministrazione, de-
signati dal pretore più anziano di nomina.

Art. 13.

La giunta mandamentale prende ad esame gli
elenchi formati dalle commissioni comunali; can-
cella i nomi di coloro che non hanno i requisiti
prescritti dalla presente legge o che sono con-
templati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge
i nomi di coloro che fossero stati omessi negli
elenchi, e compila la lista di tutte le persone del
mandamento nelle quali concorrono i requisiti di
legge per essere giurato.

Art. 14.

La lista così compilata dalla giunta mandamen-
tale e sottoscritta dal pretore, è pubblicata non più
tardi del 15 ottobre in ogni comune del manda-
mento per la parte che riguarda ciascun comune;
una copia della medesima resta affissa nell'ufficio

di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Art. 15.

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della lista, presentare i loro richiami alla giunta di che all'art. 18.

Art. 16.

Spirati i quindici giorni prescritti dall'articolo 15, il pretore trasmette immediatante la lista mandamentale al presidente del tribunale.

Art. 17.

Il presidente del tribunale, ricevute le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette al prefetto, o al sotto-prefetto, e questi gliele rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune.

Art. 18.

In ogni comune, sede di tribunale, una giunta composta del presidente del tribunale civile che ne ha la presidenza senza facoltà di delegazione, salvo il caso di grave e legittimo impedimento, del giudice anziano dello stesso tribunale, e di tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale ogni anno, a principio della sessione ordinaria, fra quelli

che rappresentano i mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale, procede non più tardi della prima metà del mese di novembre alle operazioni che appresso:

1° Rivede le liste di ogni mandamento assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;

2° Aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono omissi nella lista medesima o che vennero indebitamente iscritti;

3° Pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni della giunta mandamentale;

4° Elimina dalle liste coloro che giudica non idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

5° Stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che l'approva.

Il consiglio provinciale nominerà inoltre due supplenti per ogni giunta distrettuale. La nomina sarà fatta fra i rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresentanti dei mandamenti vicini.

Art. 19.

La lista dei giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal presidente della giunta distrettuale ed è pubblicata non più tardi della fine di novembre in ogni comune del mandamento, per la parte che riguarda ciascun comune.

Essa resta affissa per dieci giorni alla porta della pretura e della casa comunale.

Art. 20.

Chiunque creda di avere fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della giunta distrettuale, può promuovere la sua azione avanti la corte d'appello entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della corte d'appello che ne rilascerà ricevuta.

La causa è decisa sommariamente in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore, sulla relazione che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei consiglieri della corte, sentita la parte o il suo procuratore, se si presenta, e sentito il ministero pubblico nelle sue orali conclusioni.

Art. 21.

Nel procedere alla eliminazione di che al numero 4° dell'articolo 18 la giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammissione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla giunta compresi nella eliminazione, e se la corte d'appello, nei casi previsti dall'articolo 20, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.

Art. 22.

Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 18 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise.

Colle liste medesime il presidente del tribunale, assistito da due giudici, forma:

1° La lista generale dei giurati ordinari del circolo;

2° La lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal n. 2° del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti, quanti sieno i comuni in cui si-
dono le corti.

Art. 23.

Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa da lire duecentocinquanta

a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloro che non adempiono alle prescrizioni dell'articolo 9 saranno puniti con un'ammenda di lire cinquanta.

Art. 24.

La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille*; pel circolo di Milano di *seicento*; pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *quattrocentocinquanta*; pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta*, e, se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta*, e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna.

Art. 25.

Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la corte d'assise nell'anno seguente, purché abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo si intende temporaneamente aggregato al circolo vicino, che viene designato con decreto reale, finché ne dura il bisogno.

Art. 26.

Le liste dei giurati ordinari e supplenti sono trasmesse, a cura del presidente del tribunale della città capoluogo del circolo, a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

Art. 27.

Qualora le giunte mandamentali e le giunte distrettuali od i consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni ed operazioni loro affidate dalla presente legge, le liste mandamentali saranno formate dal pretore del capoluogo del mandamento con due pretori vicini, e le liste distrettuali dal presidente e dai due giudici più anziani del tribunale.

Art. 28.

Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione *giurati ordinari* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinari della lista del circolo, ed in altra urna portante l'indicazione *giurati supplenti*, tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome

e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal pubblico ministero.

Art. 29.

Quindici giorni prima dell'apertura delle Assise il presidente dello stesso tribunale in una delle udienze pubbliche, data lettura del decreto di convocazione, ~~dis~~suggella le urne ed estraе quaranta cartellini da quella dei giurati ordinari e dieci cartellini dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinari, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo secondo le disposizioni dell'art. 34, alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinari, in sostituzione degli irreperibili o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimarrà devoluto alla Corte d'assise: ma il giurato ordinario, chiamato a prestare servizio in luogo di colui che fosse impedito continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pro-

Modif. ordinam. giurati e giudizi avanti le Corti d' assise. 341
nunzia che potrà emettere la Corte sull'impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinari.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio i giurati i cui nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinari, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'art. 33.

Art. 30.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'assise si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le Corti.

Quando le Assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale farà estrazione dei quaranta giurati ordinari nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel

comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

Art. 31.

Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 e 30 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio secondo l'art. 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate secondo la prescrizione dell'art. 28. Il cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 32.

I presidenti delle Corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed iscritti nella lista dei giurati di servizio non debbano intervenire alle sedute della Corte d'assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Art. 33.

Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della Corte d'assise, come giurati ordinari o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il presidente della Corte d'assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al presidente del tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30, dissuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'articolo 29, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *giurati ordinari e giurati supplenti che hanno prestato servizio*, e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'hanno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

TITOLO II.

Della composizione definitiva del Giurì.

Art. 34.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le Assise è recato individualmente ai primi trenta giurati ordinari e ai dieci giurati supplenti, per cura del presidente del tribunale civile e corre-

zionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'assise.

Il presidente medesimo trasmette al presidente delle Assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'articolo 29 e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinari e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'art. 29, il presidente delle Assise o in sua assenza il presidente del tribunale sopra indicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri giurati ordinari, per completare il numero di trenta.

I giurati sì ordinari che supplenti, che abbiano ricevuto l'avviso, debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte di assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

Art. 35.

Il presidente delle Assise, o il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'assise tre giorni prima dell'udienza fa dare al pubblico ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

Art. 36.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di trenta giurati presenti, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze si fa la comunicazione prescritta dall'art. 35; ma per quelle fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo l'estrazione tien luogo di comunicazione.

Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1° Le persone che tra loro siano parenti od affini fino al secondo grado;

2° Gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;

3° Il tutore o protutore;

4° L'amministratore dello società o stabilimento danneggiato;

5° Coloro che siano nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo.

6° Le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'art. 2 o che sono contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 38.

Le cause di incompatibilità, contemplate nello articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati; e dopo sommarissima discussione sulle medesime, la Corte delibera.

Art. 39.

Avutasi la presenza di trenta giurati ordinari e supplenti, il presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del ministero pubblico, dell'accusato e del suo difensore, i nomi dei trenta giurati, secondo l'ordine di estrazione.

Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Art. 40.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il pubblico ministero, e dopo di lui lo accusato, hanno facoltà di ricusarne, senza addurne alcun motivo, otto per ciasceduno.

La ricusa deve esser fatta al momento dell'estrazione di ciascun mese. *nome*

Compiuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione ed il giurì è composto.

Art. 41.

Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal ministero pubblico, raggiungano il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 42.

Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può comporre, secondo gli articoli precedenti, il Giurì per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione del Giurì delle singole cause sono licenziati.

Se nel giorno dell'estrazione del Giurì la causa per la quale fu fatta non sia chiamata, l'estrazione deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa fu rimandata.

Art. 43.

Fatta l'estrazione dei Giurati, senza che il ministero pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del Giurì, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 36, o abbiano fatto parte del Giurì le persone di che nell'art. 5, nell'art. 8, numeri 2° e 4°, e nell'art. 37, numeri 2°, 3° e 5°, della presente legge.

Art. 44.

Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della Corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I giurati che, senza il permesso della Corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del Giurì o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla Corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico e ai danni ed interessi verso le parti.

Pronunziata una condanna contro il giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potrà rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

Art. 45.

Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di presentarsi, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Negl'intervalli fra le sessioni delle Corti di assise l'istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla Corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il Pubblico Ministero.

Art. 46.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'art. 44 sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le corti di assise.

Art. 47.

Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499 ultimo alinea, 502, 512, 513 e 515 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo seguente:

« Art. 492. I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone, al perito e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.

« Il presidente prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti deve avvertire i giurati di questa facoltà che la legge loro accorda. »

« Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del pubblico ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato. »

« terminate le difese, il presidente interroga i giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, e chiedere qualche spiegazione. »

« Quindi il presidente dà lettura delle questioni, alle quali i giurati sono chiamati a rispondere. »

« Art. 494. Il presidente deve porre le questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti in conformità della sentenza di rinvio, o dall'atto di accusa, o della citazione diretta. »

« Il presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento. »

« Art. 495. La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente: »

« « L'accusato N. N. è egli colpevole di avere
(si indicheranno il fatto o i fatti che formano il

soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato, senza dar loro alcuna denominazione giuridica).

« Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:

« L' accusato ha commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale colla circostanza, ecc. *(si indicheranno i fatti che costituiscono la circostanza aggravante o scusante ai termini di legge).*

« Occorrendo invece di proporre ai giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità esse verranno formulate nel modo e nell'ordine che appresso:

« 1° Siete convinti che l' accusato N. N. abbia *(si indicheranno il fatto o fatti che formano il soggetto dell'accusa).*

« E quindi nel caso di risposta affermativa:

« 2° Siete convinti che l' accusato abbia agito *(si indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono la imputabilità).*

« Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

« Può il presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere. »

« Art. 497. Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esi-

stano a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:

« Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N. N.

« Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formulate dal presidente.

« Se il presidente non accoglie le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini dell'articolo 281; n. 4. »

« Art. 498. Stabilite definitivamente le questioni, il presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro quei giurati che tradiscono il loro dovere; e rimette al capo dei giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal cancelliere.

« Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai giurati la seguente dichiarazione:

« La legge non chiede, ecc. (*come all'articolo 498 attuale*).

« I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato.

« Tale istruzione, ecc.

« Per i reati di stampa, ecc.

« La legge non domanda, ecc. (*Come nel detto articolo 498*). »

« Il presidente legge inoltre ai giurati, e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504. »

« Art. 499. *Ultimo alinea*. Neppure al presidente delle Assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della Corte, del pubblico ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile. »

« Art. 502. Il capo dei giurati legge ad essi, una ad una, le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui sono state proposte. »

« Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti. »

« Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità, o hanno negato la esistenza del fatto in genere, il presidente, ecc. (*Il resto come nell'articolo attuale del Codice di procedura penale*). »

« Art. 513. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il pubblico ministero, ecc. *(Il resto come nell'articolo attuale).* »

« Art. 515. La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. *(Il resto come nell'articolo attuale).* »

Art. 48.

Qualunque persona, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento abbia sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena del carcere estensibile da sei mesi a due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di remunerazioni, intimidazioni, o minacce, o artifizî colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

Le pene stabilite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso della sua autorità.

Il giurato che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.

Art. 49.

È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati e dei giudici del dritto, e dei voti individuali così degli uni, come degli altri.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 50.

Il governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una nuova circoscrizione delle corti di assise, e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 51.

Il giurì, composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, comincerà a funzionare il 1° gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle

Modif. ordinam. giurati e giudizi avanti le Corti d' assise. 357
leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del sigillo)

V. Il Guardesigilli
VIGLIANI.

VIGLIANI.

LEGGE 30 giugno 1876, n. 3183, serie 2^a, che
*modifica alcuni articoli del codice di procedura
 penale sui mandati di comparizione e di cat-
 tura e sulla libertà provvisoria.*

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue:

« Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascerà mandato di comparizione.

« Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

« 1° Contro le persone indicate nel n. 1 dell'articolo 206 del codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando sieno imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

« 2° Contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

« 3° Contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

« 4° Contro gli imputati di furto, truffa o frode punibili col carcere maggiore di tre mesi;

« 5° Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

« Trattandosi di altri crimini, il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206 del codice di procedura penale e 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilascerà mandato di cattura.

« Rilascerà parimente mandato di cattura contro l'imputato di crimine, che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga. »

« Art. 183. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato pu-

nibile con pena non minore del carcere in via principale, non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura. »

« Art. 185. Nel corso dell'istruzione, fino a che non abbia riferito alla camera di consiglio, dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato, ed anche d'ufficio, previe conclusioni del pubblico ministero, revocare il mandato di cattura già eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato ed ogni altro titolo per cui poteva rilasciarsi, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso.

« Il pubblico ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze. »

« Art. 187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione, semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, senza che precedano le conclusioni del pubblico ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'articolo 183.

« Quando abbia rilasciato mandato di cattura, e non sia ancora eseguito, lo potrà revocare sulle conclusioni conformi del pubblico ministero, collobbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per l'esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, revocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'articolo 213 ».

« Art. 197. Gli arrestati in flagranza di un reato pel quale non si possa far luogo al mandato di cattura, debbono essere posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siano presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria dopo che saranno stati interrogati. Se l'ordinanza è pronunciata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

« Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'articolo 231 e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al pubblico ministero. Se, al giungere della

notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

« Il pubblico ministero, nei due giorni successivi, darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto, e farà le occorrenti istanze, perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

« Se il procuratore del re è d'avviso che la istruzione sia già compiuta, darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

« Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

« Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del pubblico ministero, entro le 24 ore riferirà l'affare alla camera di consiglio.

« Il rapporto alla camera di consiglio non avrà luogo, allorchè il procuratore del Re, nel termine sopra stabilito, abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2° alinea dell'articolo 371.

« Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46. »

« Art. 199. La camera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del pubblico ministero, se riconosce che la istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il pubblico ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinverrà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

« Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistano prove o indizi di reità sufficiente per legittimare la di lui detenzione, la camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

« Se per contrario la camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Sarà in sua facoltà di ordinarlo quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1 dell'articolo 206, ed il reato sia punibile col carcere non minore di tre mesi. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione

del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

« Se l'imputato non è stato ancora interrogato sul merito dell'imputazione, la camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trova già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente comunicati al pubblico ministero, il quale darà entro le 24 ore le sue conclusioni.

« La camera di consiglio potrà parimenti ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti di istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare quale sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

« Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la camera di consiglio, entro il termine di dieci

giorni da quello dell'interrogatorio, non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati. »

« Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto.

« L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto, l'ammissione può essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere: e può essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'articolo 213, o revocata con ordinanza della camera di consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del pubblico ministero, sia d'ufficio, semprechè ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

« Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertà provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

« La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandati di cattura, giusto il n. 5 del primo capoverso dell'articolo 182. »

« Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria :

« 1° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del codice penale, i già condannati a pena criminale e gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto dei numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 182; e gli imputati di delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati ;

« 2° Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inquisite dalla parte offesa o dal pubblico clamore ;

« 3° Gli imputati dei crimini di ribellione o resistenza, o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'art. 45 dello stesso codice penale, salvo che per questi ultimi la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi. »

« Art. 207. L'imputato temporariamente scar-

cerato per insufficienza di prove, ai termini della sezione VIII del presente capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria, e sulla di lui domanda si provvede giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha già prestato cauzione e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si manderà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione. »

« Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto del primo alinea dell'art. 205.

« Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunciata l'accusa per crimine. »

« Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avvocata, giusta l'articolo 448.

« Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali alla corte avanti a cui pende il giudizio. »

« Art. 210. La domanda della libertà provvisoria potrà essere fatta dall'imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove pende il processo, od al cancelliere della pretura, se nel luogo ove l'imputato è detenuto non risiede il tribunale.

« L'imputato potrà nominare un difensore, il quale lo rappresenti e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria.

« La domanda potrà essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la corte, il quale deve sottoscriverla.

« La domanda di uno degli imputati di un reato autorizza il giudice a provvedere d'ufficio anche nell'interesse degli altri imputati dello stesso reato. »

« Art. 213. Nell'accordare la libertà provvisoria, la camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione, o se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della corte d'appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

« L'imputato potrà mutare il luogo designato

alla sua abitazione, ottenendo il permesso dall'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria.

« Nei casi più gravi potrà sotto le stesse pene, in caso d'inadempimento, ingiungersi all'imputato che si obblighi nella cancelleria di non uscire dal comune in cui risiede il tribunale che procede, e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorità delegata. »

« Art. 214: Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardi favorevoli informazioni di moralità.

« In tal caso l'imputato deve dichiarare con atto ricevuto dalla cancelleria, in quale comune intende tenere la sua residenza, e non se ne può allontanare senza il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria sotto pena dell'arresto. »

« Art. 253. Se il reato è riconosciuto di competenza dal tribunale correzionale, la camera di consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

« L'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale; ai termini del precedente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, eccetto che sia nel novero delle persone indicate nel primo capoverso dell'articolo 182. »

« Art. 521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della corte; in caso contrario, rimetterà la causa al giudice competente.

« Nell'uno e nell'altro caso potrà essere sospeso il rilascio dell'imputato, purchè il pubblico ministero, prima che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di procedere contro l'imputato, e si tratti di uno dei casi pei quali si può rilasciare il mandato di cattura, giusta il disposto dell'articolo 182. »

Art. 2.

Per l'applicazione alla Toscana delle modificazioni del codice di procedura penale contenute nell'articolo precedente, si osserveranno le norme stabilite dall'art. 12 del regio decreto 30 novembre 1865, n. 2607, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di procedura penale.

Art. 3.

È derogato alle disposizioni del codice di procedura penale, le quali sono contrarie alla presente legge.

Art. 4.

Subito che la presente legge sarà entrata in vigore, il ministero pubblico promuoverà il rilascio

Mandati di comparizione e di cattura e libertà provvisoria. 371
di tutti gli imputati detenuti, i quali, a termini
della legge medesima, non vanno soggetti a man-
dato di cattura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo
dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
MANCINI.

MANCINI.

LEGGE 30 giugno 1876, n. 3184, serie 2^a, che prescrive nuove norme sulla prestazione del giuramento.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli.

229, 487 e 730 del codice di procedura penale;

(omissis)

e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti:

Art. 299 del codice di procedura penale:

« Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza morale di un tal atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimo-

INDICE

DELLE

LEGGI DI MODIFICAZIONE E DECRETO DI CORREZIONE

REGIO DECRETO 28 gennaio 1866, n. 2782, serie 1 ^a , per la estensione e correzione de- gli art. 353 e 678 del Codice di procedura penale	pag. 317
LEGGE 28 giugno 1866, n. 3008, serie 1 ^a , colla quale agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale ne sono sostituiti due altri di diverso tenore.	» 322
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1937, serie 2 ^a , con- tenente alcune modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di Assise	» 324
TITOLO I. Della formazione delle liste dei giurati.	» ivi
TITOLO II. Della composizione definitiva del giuri.	» 343
TITOLO III. Disposizioni relative ai dibatti- menti avanti le Corti di Assise	» 350
LEGGE 30 giugno 1876, n. 3183, serie 2 ^a , che modifica alcuni articoli del Codice di pro- cedura penale sui mandati di comparizione e di cattura e sulla libertà provvisoria. . .	» 358

LEGGE 30 giugno 1876, n. 3184, serie 2^a, che
prescrive nuove norme sulla prestazione
del giuramento. pag. 372

LEGGE 6 maggio 1877, n. 3814, serie 2^a, che
abroga l'articolo 49 della legge sull'ordi-
namento dei giurati e la prima parte del-
l'articolo 10 di quella sulla stampa, e vi
sostituisce altre disposizioni. » 375

